



# Modifiche al codice di procedura civile e al codice del consumo, in materia di azione di classe

## A.C. 1335

Dossier n° 128 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
12 maggio 2015

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1335
Titolo:	Modifiche al codice di procedura civile e abrogazione dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azione di classe
Iniziativa:	Parlamentare
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

La proposta di legge modifica la disciplina dell'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (c.d. *class action*), attualmente disciplinata nel **Codice del consumo** ([decreto legislativo 206/2005](#)) dall'**articolo 140-bis**, introdotto nel corso della XV legislatura.

In particolare, l'A.C. 1335 mira a potenziare lo strumento dell'azione di classe allargandone il campo d'applicazione tanto dal punto di vista soggettivo, attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti, quanto dal punto di vista oggettivo, ovvero sia delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio, e del tipo di tutela che si può ottenere. A tal fine, la proposta:

- sposta la disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile. Ciò per consentire l'accesso all'azione a tutti coloro che, pur non essendo consumatori, avanzino pretese risarcitorie, anche modeste, causate da illeciti pluri offensivi e in modo da superare la tipizzazione delle situazioni tutelabili;
- introduce incentivi economici all'utilizzo dell'azione, in particolare sostenendo l'attività di coloro che propongono l'azione di classe. Ad esempio, in caso di inammissibilità dell'azione, si prevede che della condanna alle spese debbano farsi carico non solo i promotori l'azione ma anche gli aderenti, e in parti uguali; lo stesso accade per gli adempimenti pubblicitari, in caso di ammissibilità della domanda;
- definisce più puntualmente la procedura da seguire, introducendo meccanismi che consentano di portare a conclusione l'azione;
- innova la disciplina del compenso per i difensori, in caso di accoglimento della domanda, riconoscendo loro la c.d. quota lite.

### Contenuto

L'**articolo 1** inserisce nel codice di procedura civile, nel libro dedicato ai procedimenti speciali, un nuovo titolo, dedicato all'azione di classe (artt. 840-bis – 840-vicies semel), che ricalca la procedura oggi in vigore.

In particolare, l'**art. 840-bis c.p.c.** definisce il **campo d'applicazione dell'azione** eliminando – data la nuova collocazione della disciplina – ogni riferimento a consumatori e utenti. L'azione sarà sempre esperibile in relazione a "diritti individuali omogenei" ed a "interessi collettivi" da ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa ma viene superata la stretta indicazione delle fattispecie soggettive contenuta nel codice del consumo (che consente oggi l'azione in caso di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto o all'utente del servizio, da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette). L'azione è infatti esperibile a tutela delle situazioni soggettive "derivanti da una o più fonti dell'obbligazione indicati dall'art. 1173 del codice civile". Si tratta, in sostanza, di tutte le fonti delle obbligazioni: contratto, fatto illecito, ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in base all'ordinamento giuridico. Quanto all'oggetto dell'azione, la proposta aggiunge all'accertamento della responsabilità, alla condanna al risarcimento del danno e alla condanna alle restituzioni, l'inibitoria nei confronti degli autori delle condotte lesive. La proposta delinea infine i destinatari

L'inserimento dell'azione di classe nel codice di procedura civile

Campo d'applicazione

dell'azione di classe (art. 840-*bis*, secondo comma), individuandoli in imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità.

L'**art. 840-ter c.p.c.** disciplina la **proposizione della domanda e il giudizio di ammissibilità** del tribunale che deve giungere entro 30 giorni dalla prima udienza; in caso di inammissibilità per manifesta infondatezza, sarà possibile riproporre l'azione mutando il titolo e sarà possibile comunque agire in giudizio individualmente.

Giudizio di ammissibilità dell'azione di classe

Gli **art. 840-*quater* e 840-*quinquies* c.p.c.** disciplinano l'**adesione all'azione** di classe dei soggetti legittimati, in quanto portatori di diritti individuali omogenei o dell'interesse collettivo fatto valere.

Per quanto riguarda il **giudice competente** a conoscere l'azione di classe, l'**art. 840-*sexies* c.p.c.** lo individua nel tribunale in composizione collegiale.

L'**art. 840-*septies* c.p.c.** disciplina l'impugnazione dell'ordinanza del tribunale che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe mentre il successivo **art. 840-*octies* c.p.c.** contiene una più dettagliata disciplina di ripartizione delle spese processuali in caso di inammissibilità della domanda.

Con l'**art. 840-*novies* c.p.c.** la proposta di legge disciplina la fase successiva all'ammissione dell'azione di classe. In primo luogo, prevede che l'ordinanza di ammissione dell'azione può essere pronunciata tanto dal tribunale competente quanto dalla Corte d'appello in sede di impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità. Viene quindi disciplinata in modo più analitico la conseguente pubblicità che deve essere data all'azione, al fine di consentire a quanti abbiano diritto e interesse di aderirvi.

L'**art. 840-*decies* c.p.c.** disciplina invece le adesioni successive all'ordinanza di ammissione dell'azione di classe e prevede che, realizzati gli adempimenti pubblicitari, il tribunale abbia a disposizione 45 giorni per pronunciarsi sull'ammissibilità delle adesioni depositate in cancelleria, dovendo dichiarare la domanda di azione di classe improcedibile se, decorso tale termine, non vi siano state adesioni. Viceversa, in presenza di adesioni, l'azione di classe è correttamente introdotta e il tribunale applica l'art. 183, sesto comma, del codice di rito, concedendo alle parti i termini per le memorie e per le repliche rispetto a domande o eccezioni nuove. Si apre dunque la fase che porterà alla **pronuncia nel merito** e l'azione di classe procede con il rito civile ordinario. Le caratteristiche peculiari dell'azione impediscono però l'**intervento di terzo**, come specificato dall'**art. 840-*undecies***.

L'**art. 840-*duodecies* c.p.c.** disciplina la decisione nel merito in caso di **accoglimento della domanda**. La proposta conferma quanto attualmente previsto dal codice del consumo, ovvero che il giudice in caso di condanna del convenuto ha a disposizione due possibilità:

Accoglimento della domanda

- procedere direttamente alla liquidazione individuale di ogni singolo aderente all'azione;
- stabilire un criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione dei singoli assegnando alle parti un termine (max 90 giorni) per trovare un accordo sulla liquidazione del danno e le restituzioni. Tale seconda strada sarà percorsa quando ragioni di economia processuale o di complessità dell'azione impediscano la liquidazione diretta. In questa seconda ipotesi, si hanno tre diversi possibili esiti: a) le parti e gli aderenti all'azione raggiungono un accordo e il processo verbale dell'accordo è titolo esecutivo; b) solo alcune parti raggiungono l'accordo; c) l'accordo non è raggiunto. In questo caso e nel caso precedente, di parzialità dell'accordo, spetta al tribunale, su istanza di parte (o di aderente), procedere alla liquidazione.

L'**art. 840-*terdecies* c.p.c.** conferma che la sentenza è esecutiva dopo 180 giorni dalla sua pubblicazione. Nel frattempo le parti possono proporre appello (**art. 840-*quaterdecies* c.p.c.**). In questa fase gli aderenti all'azione restano in attesa delle mosse delle parti, non potendo essi stessi impugnare la sentenza. Tale possibilità è loro offerta dopo che il termine per l'appello delle parti è scaduto. In tale caso, infatti, se l'attore non si è attivato proponendo impugnazione, gli aderenti hanno a disposizione 3 ulteriori mesi per «costituirsì parti del procedimento e proporre atto d'appello». Se viene proposto appello, invece, in base all'**art. 840-*quinquiesdecies* c.p.c.**, le parti possono chiedere e ottenere dal giudice la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.

La sentenza resa sull'azione di classe fa stato anche nei confronti degli aderenti: solo coloro che non hanno aderito all'azione di classe potranno proporre un'azione individuale (**art. 840-*sexiesdecies* c.p.c.**). In base all'**art. 840-*septiesdecies***, infatti, una volta proposta l'azione di classe e spirato il termine ultimo per aderirvi, per i medesimi fatti e nei confronti dei medesimi convenuti non sono proponibili ulteriori azioni di classe; le azioni di classe proposte entro il termine saranno riunite alla prima (se pendenti davanti al medesimo tribunale); sono cancellate dal ruolo le azioni di classe pendenti dinanzi a un tribunale diverso.

Con disposizione innovativa, l'**art. 840-octiesdecies c.p.c.** disciplina il **compenso per il difensore** distinguendo:

Compensi ai difensori

- il rigetto nel merito della domanda. In questo caso il compenso ai difensori è dovuto dalle sole parti attrici (sono esclusi gli aderenti all'azione, analogamente a quanto disposto in caso di inammissibilità dell'azione di classe dall'art. 840-*octies*); la refusione delle spese processuali sostenute dal convenuto è invece a carico tanto delle parti quanto degli aderenti;
- l'accoglimento nel merito della domanda. In questo caso la proposta disciplina la c.d. quota lite, ovvero riconosce ai difensori delle parti attrici, «a titolo di compenso premiale» una quota, da riconoscere con distrazione, del risarcimento o delle restituzioni da calcolare in base al numero dei componenti la classe e in misura progressiva, secondo alcuni scaglioni.

L'**art. 840-noviesdecies c.p.c.** interviene su un altro aspetto al momento non trattato dal Codice del consumo, ovvero disciplina le eventuali **transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione** che vengano concluse durante lo svolgimento della procedura. La proposta di legge in merito:

- ribadisce che, nonostante l'avvio della procedura, le parti e gli aderenti possono sempre rinunciare all'azione o concludere accordi transattivi;
- richiede che ogni transazione sia depositata presso la cancelleria del tribunale, affinché il giudice abbia sempre contezza del numero delle parti e dei componenti della classe;
- stabilisce che la rinuncia al diritto fatto valere in giudizio o la transazione conclusa tra le parti non pregiudica i diritti degli aderenti all'azione. Questi ultimi, anche se le parti venissero meno, hanno infatti la possibilità di riassumere la causa entro un termine assegnato dal tribunale;
- non riconosce la stessa possibilità alle parti attrici quando siano gli aderenti all'azione a venir integralmente meno a seguito di transazioni con le parti convenute. Se vengono, infatti, a mancare gli aderenti all'azione di classe, il tribunale dichiara d'ufficio l'improcedibilità della domanda.

L'**art. 840-vicies c.p.c.** disciplina le comunicazioni di cancelleria agli aderenti prevedendo che possano essere effettuate a mezzo PEC o telefax ovvero comunque attraverso affissione delle comunicazioni in un apposito albo.

Con disposizione di chiusura, l'**art. 840-vicies semel c.p.c.** prevede che, per quanto non altrimenti disposto, si applicano le norme sul procedimento davanti al tribunale e sulle impugnazioni del codice di rito (libro secondo, titoli I e III).

L'**articolo 2** della proposta dispone in ordine all'entrata in vigore della riforma, dettando una norma transitoria per i procedimenti già in corso, ai quali continueranno ad applicarsi le previsioni dell'art. 140-*bis* del Codice del consumo.

Norma transitoria

L'**articolo 3** abroga la disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta nell'art. 140-*bis* del codice del consumo.

Abrogazione art. 140-bis Codice del consumo

## Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla relazione illustrativa.

## Collegamento con lavori legislativi in corso

Si segnala che il disegno di legge del Governo [AC. 2953](#), che contiene alcune deleghe per la riforma del processo civile, all'articolo 1, comma 1, lett. a), attribuisce alla competenza delle nuove **sezioni specializzate per l'impresa e il mercato** (già c.d. tribunale delle imprese) la competenza per le azioni di classe a tutela dei consumatori, di cui all'art. 140-bis del Codice del consumo.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge è riconducibile alle materie **ordinamento civile e giurisdizione e norme processuali**, attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. I), della Costituzione.